

CONTRATTO GESTIONE NEGOZIO - PRINCIPALI EVIDENZE
AGGIORNATO CON CIRCOLARE 2011813 DEK 13/08/2013

Nota: le osservazioni che seguono sono sulla base dei testi allegati alla circolare Assosnai 2011813 del 13 agosto 2013, condivisi tra Assosnai e SNAI S.p.A.

La documentazione predisposta da SNAI per la sottoscrizione da parte del Gestore è formata cinque documenti:

- **Il Contratto Gestione Negozio**, che regola tutti gli accordi intercorrenti fra SNAI e il Gestore e, nello specifico **Capo I**: commercializzazione dei Giochi Pubblici e delle scommesse su eventi virtuali, **Capo II**: Gestione del Gioco Lecito mediante AWP, **Capo III**: Gestione del Gioco Lecito tramite VLT, **Capo IV**: Diffusione e Promozione dei Giochi Pubblici a Distanza e **Capo V**: Disposizioni comuni. Di fatto sono quattro contratti racchiusi in un unico testo; ognuno di loro è autonomo e la validità è svincolata dagli altri; ovvero se uno (o più) dei quattro capi viene meno per qualsiasi motivo, gli altri restano validi.

Più altri quattro documenti collaterali:

- **Lettera aggiuntiva “Corrispettivo eventuale anno 2013”**: regola l’anticipo del bonus per l’anno 2013.
- **Contratto di comodato d’uso**: regola la fornitura (se non presente) o il mantenimento delle dotazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla convenzione (e riportate all’interno dell’allegato “D” del “Contratto Gestione Negozio”), e prevede che il Punto SNAI corrisponda a SNAI euro 2.000,00 annui per dette dotazioni aggiuntive e la relativa manutenzione.
- **Lettera aggiuntiva “Promozione estiva 2013”**: regola la variazione dei corrispettivi per Ippica Nazionale e VLT fino al 31 agosto 2013.
- **Lettera aggiuntiva “Richiesta corrispettivo PDP 2012”**: è la richiesta a SNAI da parte del Gestore di ottenere il pagamento del 50% del corrispettivo maturato da giugno 2012 in poi per coloro che non hanno firmato il contratto per il Gioco a Distanza del 30 giugno 2012.

PREMESSA DEL CONTRATTO GESTIONE NEGOZIO

Articolo 1 – Struttura del contratto

Articolo che evidenzia che il Contratto è formato da cinque Capi e che l'efficacia e la validità di ciascun Capo deve intendersi autonoma e svincolata dall'efficacia e validità degli altri tre; conseguentemente il venir meno degli effetti, per qualsiasi causa o ragione, di un Capo da I a IV non determina necessariamente il venir meno degli effetti di uno o più degli altri Capi o del Contratto. Inoltre ove siano venuti meno gli effetti di tutti i Capi da I a IV, necessariamente verranno meno gli effetti del Contratto.

CAPO I – COMMERCIALIZZAZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI E DELLE SCOMMESSE SU EVENTI VIRTUALI

Articolo 2 - Oggetto

- **Obbligo di esclusiva:** penale a carico del Gestore qualora sia inadempiente rispetto all'obbligo di esclusiva, pari al: "doppio del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dai Servizi svolti presso l'Esercizio nei 180 giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento", fatto salvo il diritto di SNAI al risarcimento del maggior danno.
- **2.3** Il Punto SNAI si impegna a non commercializzare presso l'Esercizio prodotti/servizi di gioco e di scommessa non gestiti da SNAI. Il Punto SNAI si impegna altresì a non commercializzare presso l'Esercizio, con o per conto di soggetti diversi da SNAI, i prodotti/servizi di gioco e di scommessa gestiti da SNAI.
- **Punti da 2.4 a 2.7.** Prevedono l'impegno del Gestore a commercializzare per conto di SNAI ulteriori giochi, prodotti/servizi, a prestare attività di assistenza e consulenza alla clientela, a svolgere la fornitura di servizi all'utenza finale.
- **2.8.** Prevede che, nel caso in cui le attività o servizi aggiuntivi richiesti da SNAI non siano strettamente connessi al Diritto e comportino aggravio di costi per il Punto SNAI, le Parti determineranno di comune accordo i criteri di imputazione dei medesimi.

Articolo 3 – Requisiti del Punto SNAI

Indica tutti gli obblighi, i doveri ed i divieti in capo al Punto SNAI.

Articolo 5 – Altre obbligazioni del Punto SNAI

- **5.9 Spese ed Oneri.** Stabilisce che i costi e le spese inerenti lo svolgimento dei Servizi (compresi canone RAI, oneri SIAE, imposte sulla pubblicità) restano a carico del Gestore.
- **5.10 Immagini televisive e informazioni grafiche.** Evidenzia che i costi per la trasmissione delle immagini ippiche e degli eventi SKY non sono a carico del Punto SNAI.
- **5.13 Variazioni assetto societario e cessione azienda.** Prevede, in particolare, l'obbligo del Gestore di comunicare a SNAI la modifica del proprio socio di controllo e regola il diritto di prelazione da parte di SNAI.
- **5.14 Divieto di cessione del contratto.** Il Punto SNAI non può cedere il contratto se non con accordo di SNAI, la quale invece lo può cedere a società del Gruppo o a terzi nell'ambito di trasferimento d'azienda.
- **5.17 Garanzie.** Si veda approfondimento a pag. 7.
- **5.21 Raccolta minima.** Se dopo 7 mesi dalla firma del contratto il singolo Punto SNAI dovesse avere una raccolta media mensile di scommesse sportive inferiore al 50% della raccolta media di tutti i punti SNAI, SNAI avrà il solo diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 12 con obbligo di preavviso di 3 (tre) mesi. Si veda approfondimento a pag. 8.

Articolo 7 – Gestione dei flussi di cassa

7.1. Eventuali esborsi per i pagamenti delle vincite in eccedenza effettuati dal Punto SNAI potranno essere oggetto di compensazione esclusivamente tramite il servizio di compensazione approntato da SNAI con divieto di compensazione autonoma da parte del Punto SNAI che - se effettuata – sarà considerata mancato pagamento

7.3. In caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a SNAI, il Punto SNAI sarà tenuto al pagamento di interessi. Decorsi 2 giorni dal mancato pagamento delle somme dovute, SNAI potrà sospendere i servizi, prendere in consegna cassa e, qualora il ritardato pagamento si verifichi per 2 volte anche non consecutive nel semestre, SNAI avrà facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Articolo 8 – Sospensione non autorizzata dell'attività – Penale

Ad eccezione di sciopero dei lavoratori o della perdita della disponibilità dell'esercizio - per cause non imputabili al Punto SNAI – il Gestore dovrà corrispondere a SNAI una penale, per ogni giorno di sospensione, pari al 20% del movimento medio giornaliero, da calcolarsi sui 6 mesi precedenti, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui detta sospensione perduri per più di 30 giorni, anche non consecutivi, SNAI potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Articolo 11 – Clausola risolutiva espressa.

Il Punto SNAI non ha mai la facoltà di avvalersi della clausola, SNAI in numerose occasioni. Si veda approfondimento a pag. 9.

Articolo 12 – Recesso

Articolo oggetto di quesiti Assosnai ad ADM per verificarne la legittimità

- **SNAI:** può recedere senza oneri o penalità di sorta a suo carico e/o indennizzi a favore del Punto SNAI, con il solo obbligo di preavviso scritto a mezzo raccomandata a/r non inferiore a 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. Può recedere anche qualora il Punto non raggiunga la raccolta minima (art. 5.21) e – senza obbligo di preavviso - in caso di difformità a quanto previsto dall'art. 5.13 (Variazioni assetto societario e cessione azienda) o nel caso in cui il Gestore ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.
- **Gestore:** obbligo di preavviso a mezzo raccomandata a/r non inferiore 6 (sei) mesi, con il pagamento delle seguenti somme: Euro **100.000,00** se recede entro il sesto mese dalla data di efficacia del Contratto, Euro **75.000,00** fra il settimo ed il dodicesimo mese; Euro **50.000,00** dal tredicesimo mese.
Tali corrispettivi non saranno dovuti qualora, entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del preavviso, il Punto SNAI metta SNAI in condizione di continuare l'attività nel locale senza soluzione di continuità.

CAPO II - GESTIONE DEL GIOCO LECITO TRAMITE AWP

Articolo 14 - Oggetto

- **Obbligo di esclusiva:** qualora il Gestore sia inadempiente è prevista una penale a suo carico pari al: *“doppio del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dall’attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP svolta presso l’Esercizio nei 180 giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell’inadempimento”* E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- **i)** Divieto di installare o allocare nell’Esercizio, a qualunque titolo, AWP fornite da soggetti diversi da SNAI.
- **Vii C) e succ. xxx - Garanzie** Si veda approfondimento a pag. 7.
- **Xxvi - Iscrizione Albo Slot** Obbligo del Gestore di iscriversi (e mantenere l’iscrizione per tutta la durata del Contratto) nell’elenco presso ADM;
- **Xxix - Raccolta Minima** A partire dal 3° mese dalla data di attivazione delle AWP, qualora il Gestore non dovesse raggiungere una raccolta media minima giornaliera (su base mensile) per ciascuna AWP di euro 170,00 SNAI avrà la sola facoltà di ridurre a tre il numero delle macchine nel Punto Vendita.

Articolo 17 – Corrispettivo e ritardato pagamento dell’importo residuo netto

Si veda il precedente commento all’articolo 7.3.

Articolo 20 – Recesso

Alle Parti è riconosciuto il diritto di recesso dal Contratto, in qualsiasi momento, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. E’ riconosciuto altresì a SNAI il diritto di recesso nell’ipotesi prevista dall’art. 5.13 (Variazioni assetto societario e cessione azienda) e, sempre con esonero dall’obbligo di preavviso, nel caso in cui il Punto Vendita ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

Articolo 23 – Penali

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal Contratto, SNAI può applicare al Punto Vendita la penale pari a euro 50,00 per ciascuna AWP installata, al giorno, in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui all’art. 14 i) (installare AWP di terzi) e all’art. 14 xxv) (scollegare le macchine) del Contratto e gli ulteriori importi previsti nella Concessione Apparecchi con riferimento alle ipotesi in cui l’esercente perda i requisiti per l’iscrizione all’Albo Slot presso ADM o stipuli o mantenga rapporti contrattuali con soggetti non iscritti all’Albo Slot.

Articolo 24 – Clausola risolutiva espressa.

Il Punto SNAI non ha mai la facoltà di avvalersi della clausola, SNAI in numerose occasioni. Si veda approfondimento a pag. 9.

CAPO III - GESTIONE DEL GIOCO LECITO TRAMITE VLT

Articolo 26 - Oggetto

- Il Gestore, qualora sia inadempiente rispetto all'obbligo di esclusiva, dovrà corrispondere a SNAI una penale di importo pari al: *“doppio del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dall'Attività di Raccolta presso la Sala nei 180 (centoottanta) giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento”*. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In caso di inadempimento del Gestore di Sala alle obbligazioni assunte, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa.
- **b)** Il Gestore deve iscriversi (e mantenere l'iscrizione per tutta la durata del Contratto) all'Albo Slot presso ADM. In caso di inadempimento del Gestore di Sala all'obbligazione qui assunta il Contratto è risolto di diritto.
- **k)** Divieto di installare nella Sala Sistemi di Gioco facenti capo ad altri concessionari;
- **dd) + successivo articolo 29 (Garanzie)** Si veda approfondimento a pag. 7.
- **ii) Raccolta Minima** A partire dal 6° mese dalla data di attivazione delle VLT, qualora la media giornaliera (su base mensile) di Somme Giocate per ciascuna VLT sia inferiore ad euro 1.500,00 per VLT “SPIELO” ed euro 1.000,00 per VLT “NOVOMATIC” SNAI avrà la sola facoltà di ridurre a tre il numero delle VLT nel Punto Vendita; si veda approfondimento a pag. 8.

Articolo 32 – Ritardato pagamento

Il Gestore di Sala è responsabile in solido con SNAI per il versamento del PREU nonché dei relativi interessi e sanzioni. Per gli interessi e le conseguenze del mancato pagamento si veda il commento all'art. 7.3.

Articolo 34 – Recesso

Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto trascorsi 36 mesi dalla data in cui il Contratto sarà divenuto efficace, con l'obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. Ove il recesso sia esercitato dal Gestore di Sala, questo sarà tenuto a versare al Concessionario un corrispettivo per il recesso pari ad Euro 2.500,00 per ciascuna VLT installata presso la Sala. Il Concessionario avrà comunque diritto di recedere dal Contratto senza oneri o penalità con esonero dall'obbligo del preavviso in caso di mancato rispetto dell'obbligazione di cui all'art. 5.13 nonché nell'ipotesi in cui il Gestore di Sala ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

Articolo 36 – Risarcimento danni e Penali

Il Gestore di Sala, in caso di inefficacia del Contratto per propria causa, corrisponde a SNAI una penale pari ad euro 2.500,00 per VLT installata e/o installabile presso la Sala, salvo il maggior danno. La penale diventa di euro 10.000,00 a VLT in caso di applicazione della clausola risolutiva espressa a favore di SNAI (regolata dall'art. 39), ferma la risarcibilità del danno ulteriore.

CAPO IV - DIFFUSIONE E PROMOZIONE DEI GIOCHI PUBBLICI A DISTANZA

Articolo 51 - Recesso

Decorsi 12 mesi dalla data di stipula del Contratto, è convenzionalmente riconosciuto a ciascuna Parte il diritto di recesso dal medesimo, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione.

È altresì riconosciuto a SNAI il diritto di recesso dal Contratto, senza oneri o penalità di sorta a suo carico e/o indennizzi a favore del Punto di diffusione e promozione, con il solo obbligo di preavviso scritto non inferiore a 15 giorni rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione nell'ipotesi in cui il Punto di diffusione e promozione non raggiunga un valore medio mensile di corrispettivo di euro 250,00 nei 6 mesi precedenti.

E' riconosciuto infine a SNAI il diritto di recesso, con esonero dall'obbligo di preavviso nel caso in cui il Punto di diffusione e promozione ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

CAPO V - DISPOSIZIONI COMUNI

55.9 Gruppi

La Società, ove appartenente ad un gruppo societario di diritto e/o di fatto, farà quanto in suo potere affinché tutte le altre entità giuridiche del gruppo cui appartiene acconsentano a disciplinare il rapporto relativo alla commercializzazione di giochi pubblici e scommesse su eventi virtuali, gestione del gioco lecito e diffusione e promozione dei giochi pubblici a distanza, intercorrente o che intercorrerà con SNAI, esclusivamente a condizioni economico-normative identiche a quelle contenute nel Contratto.

55.11 Proseguimento rapporto

Da integrare con la "durata" di ogni singolo Capo – Si veda approfondimento a pag. 11.

- a) Le Parti concordano che alla scadenza del termine di validità ed efficacia del singolo Capo, qualora SNAI abbia ancora titolo per lo svolgimento dell'attività ivi disciplinata, la validità e l'efficacia del Capo proseguirà:
 - (i) fino alla scadenza dell'eventuale nuovo titolo assegnato a SNAI (con impegno di SNAI di comunicare l'intenzione di partecipare al bando per la relativa assegnazione) oppure
 - (ii) per ulteriori 9 (nove) anni dalla predetta scadenza qualora SNAI, in ragione di mutamenti normativi, possa svolgere tale attività senza limiti di tempo.
- b) Nei sei mesi precedenti l'ultimo semestre dell'originaria durata di un Capo, la Società avrà diritto di richiedere la rinegoziazione in buona fede delle relative condizioni economiche e/o delle condizioni economiche applicabili agli altri Capi alla luce del mutamento delle condizioni generali del mercato di riferimento. Resta inteso che per "buona fede" nella rinegoziazione deve intendersi che tale rinegoziazione non debba essere richiesta in via strumentale a porre termine al contratto ma al fine di ottenere condizioni economiche di mercato, alla luce delle condizioni generali del mercato di riferimento, che consentano alla Società di produrre valore d'impresa nel rispetto dell'analoga esigenza di SNAI. A dimostrazione della buona fede nel caso la Società o i soggetti di riferimento della stessa volessero continuare l'attività con altro concessionario dovranno dimostrare che SNAI operi in condizioni non di mercato ovvero tali da non consentire la conduzione economica dell'attività stessa.
- c) Qualora non si raggiunga entro l'originario termine di scadenza un accordo in buona fede, tale da consentire di salvaguardare l'economicità della gestione per la Società nel comune interesse alla continuità del rapporto, il relativo Capo del Contratto terminerà alla scadenza stabilita e verranno meno i corrispondenti obblighi di non concorrenza ai sensi dell'art. 56(ii).
- d) Qualora termini il Capo I la Società potrà terminare anche gli altri Capi del Contratto laddove:
 - (i) i Servizi costituiscano il presupposto giuridico dell'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP e/o dell'Attività di Raccolta e/o del Servizio e la Società richieda ma non ottenga la necessaria autorizzazione amministrativa che le consenta la prosecuzione di tali attività;
 - (ii) i rimanenti Capi del Contratto non consentano alla Società di produrre valore d'impresa.

- e) Nell'ipotesi in cui SNAI decida di non chiedere il rinnovo del titolo (ove necessario) ovvero non risulti assegnataria del nuovo titolo (ove necessario) alla scadenza della durata del relativo Capo verranno meno i corrispondenti obblighi di non concorrenza previsti sub art. 56(ii) a carico della Società.
- f) Qualora la validità ed efficacia del singolo Capo continui ai sensi della lettera a) punto (i) (assegnazione di nuovo titolo) la rinegoziazione delle relative condizioni economiche avverrà anche nei sei mesi precedenti la metà della durata del nuovo titolo e qualora il singolo Capo continui ai sensi della lettera a) punto (ii) (attività non in regime concessorio) la rinegoziazione delle relative condizioni economiche avverrà anche nei sei mesi precedenti il quattro anno e mezzo, in entrambi i casi sempre secondo gli stessi principi sopra espressi e qualora tale negoziazione non si concluda positivamente, il relativo Capo terminerà alla scadenza dei sei mesi di negoziazione con applicazione delle stesse previsioni di cui alle lettere c) e d).

Articolo 56 – Divieto di concorrenza

La Società si impegna a non svolgere e a far sì che i propri amministratori, soci, preposti nonché soggetti che svolgano a qualsiasi titolo ruoli chiave nella Società e/o nell'Esercizio tali da avere accesso ad informazioni strategiche relative ai Servizi, all'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, all'Attività di Raccolta nonché al Servizio non svolgano, per conto proprio o per conto di terzi:

- i) attività in concorrenza con i Servizi, con l'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, con l'Attività di Raccolta, con il Servizio ovvero attività in concorrenza con l'attività svolta da SNAI, per tutta la durata dell'applicabile Capo nel territorio della Repubblica Italiana e
- ii) attività in concorrenza con i Servizi, con l'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP, con l'Attività di Raccolta, con il Servizio ovvero attività in concorrenza con l'attività svolta da SNAI, nell'Esercizio/nella Sala o in punti vendita concorrenti di SNAI ubicati nello stesso Comune dell'Esercizio/della Sala, **per il periodo di 12 mesi dalla cessazione degli effetti dell'applicabile Capo** da qualunque causa determinata; resta inteso che qualora la cessazione degli effetti del Contratto o dell'applicabile Capo si sia verificata in conseguenza dell'inadempimento di SNAI, il divieto di concorrenza qui pattuito non sarà applicabile.

Le Parti convengono che qualora la Società sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente articolo, per ciascuna attività accertata in concorrenza, dovrà corrispondere a SNAI ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c. una penale di importo determinato in applicazione della seguente formula: *"50% del ricavo medio giornaliero derivato a SNAI dai Servizi e/o dall'attività di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP e/o dall'Attività di Raccolta e/o dal Servizio svolti/a/o presso l'Esercizio nei 365 giorni precedenti la contestazione di inadempimento moltiplicato per 2 moltiplicato per i giorni che intercorrono dalla contestazione alla cessazione dell'inadempimento"*. E' fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In aggiunta, in caso di inadempimento della Società all'obbligazione qui assunta, spetterà a SNAI il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi degli artt. 11, 24, 39 e 50.

Articolo 61 – Limitazione di responsabilità

E' patto che, con riferimento ad eventuali disservizi nell'esecuzione del Contratto SNAI non sarà responsabile, in relazione all'insieme degli eventi dannosi occorsi, per somme eccedenti Euro 150.000,00 annui, ferma restando la responsabilità di SNAI nei confronti dei giocatori nei termini previsti dall'applicabile concessione. Nel caso in cui la Società sia comunque tenuta a corrispondere al cliente qualsivoglia somma in conseguenza del disservizio di SNAI, l'intero importo sarà rimborsato da SNAI alla Società senza limitazioni di sorta.

APPROFONDIMENTO: GARANZIE

Capo	Art.	Ipotesi	Importo
I - Scommesse	5.17	massimale fisso	15.000,00
II - AWP	14.xxx		15.000,00
II - AWP rischi elettronica	14.C)	ipotesi: 10 AWP	25.000,00
III - VLT	29.1		15.000,00
III - VLT rischi elettronica	26.dd	ipotesi: 10 VLT	60.000,00
			130.000,00
Ipotesi premio 1,75% annuo			2.275,00

SCOMMESSE - Art. 5

5.17 Prevede l'obbligo del Gestore di prestare una garanzia a favore di SNAI entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del Contratto, rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa iscritta all'elenco tenuto dall'IVASS o da Istituto Bancario o sotto forma di deposito cauzionale.

Il testo contrattuale ha le seguenti previsioni:

- **Clausole:** "a prima richiesta", "ogni eccezione rimossa", "con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale", "operatività anche in caso di fallimento del debitore principale".
- **Massimale:** pari al doppio del movimento medio giornaliero relativo all'anno solare precedente arrotondato al migliaio di Euro superiore (minimo euro 15.000,00 o euro 10.000,00 se deposito cauzionale)
- **Durata:** pari alla durata del Contratto oltre ai 6 (sei) mesi successivi.
- **Reintegro:** entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi al verificarsi dell'escussione.

Inadempimento del Gestore: SNAI avrà facoltà di sospendere la commercializzazione dei Giochi Pubblici presso il Punto SNAI fino all'effettivo adempimento.

Ricerca Garanzie: SNAI farà quanto possibile per stipulare convenzioni dirette con Compagnie Assicurative o Istituti Bancari cui il Punto SNAI possa aderire. Nel caso in cui, all'esito della ricerca svolta dal Punto SNAI sul mercato assicurativo e bancario ed opportunamente documentata, risulti l'impossibilità all'ottenimento della garanzia con le caratteristiche di cui *ante*, le Parti concorderanno in buona fede forme di garanzia alternative purché idonee a tutelare gli interessi di SNAI.

AWP – Art. 14

C) Il Gestore deve stipulare e consegnare a SNAI, entro 30 giorni dall'acquisto di efficacia del Contratto, una polizza assicurativa "tutti i rischi dell'elettronica" (comprensiva altresì del rischi furto, rapina ed atti vandalici) di massimale pari al valore complessivo dei beni consegnati (AWP, PdA, cambia monete e/o cambia cambia) con appendice di vincolo a favore di SNAI o del soggetto da questa incaricato ed emessa da primaria Compagnia;

xxx) il Gestore deve consegnare a SNAI, entro 30 giorni dall'acquisto di efficacia del Contratto, idonea garanzia per un valore non inferiore ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni AWP installata e suscettibile di incremento in funzione della raccolta registrata dalle AWP oggetto del Contratto.

Previsioni simili a quelle illustrate a commento dell'articolo 5.17.

VLT – Artt. 26 e 29

dd) stipulare e consegnare a SNAI, entro 15 giorni dalla stipula del Contratto, una polizza assicurativa "tutti i rischi dell'elettronica" (comprensiva altresì del rischi furto, rapina ed atti vandalici) di massimale pari al valore complessivo dei beni di cui all'Allegato "O" con appendice di vincolo a favore di SNAI ed emessa da primaria Compagnia gradita a SNAI;

29.1. Il Gestore deve consegnare a SNAI entro 30 giorni dalla stipula del Contratto garanzia con massimale (suscettibile di incremento) pari ad euro 1.500,00 per ogni VLT installata presso la Sala.

Previsioni simili a quelle illustrate a commento dell'articolo 5.17.

APPROFONDIMENTO: RACCOLTA MINIMA

Capo	Parametro/Importo	Rilevazione	a partire dal mese
Scommesse sportive	50% della raccolta media	Raccolta media mensile con rilevazione trimestrale	7
AWP	€ 170,00	Raccolta media giornaliera su rilevazione mensile	3
VLT Spielo	€ 1.500,00	Raccolta media giornaliera su rilevazione mensile	6
VLT Novomatic	€ 1.000,00	Raccolta media giornaliera su rilevazione mensile	6
GAD	€ 250,00	Corrispettivo medio sei mesi precedenti	Non indicato

SCOMMESSE – Articolo 5.21

5.21 Se dopo 7 mesi dalla firma del contratto il Punto SNAI avrà una raccolta media mensile di scommesse sportive **inferiore al 50% della raccolta media** di tutti i punti SNAI, SNAI avrà il solo diritto di recedere dal contratto con obbligo di preavviso di 3 (tre) mesi.

AWP – Articolo 14 xxix

(xxix) A partire dal 3° mese dalla data di attivazione delle AWP se il Gestore non raggiunge una raccolta media giornaliera (su base mensile) per ciascuna AWP minima di **euro 170,00** (centosettanta./00) SNAI avrà la sola facoltà di ridurre a tre il numero delle macchine nel Punto Vendita.

VLT – Articolo 26 iii

(ii) A partire dal 6° mese dalla data di attivazione delle VLT, qualora la media giornaliera (su base mensile) di Somme Giocate per ciascuna VLT sia inferiore ad **euro 1.500,00** per VLT “SPIELO” ed **euro 1.000,00** per VLT “NOVOMATIC” SNAI avrà la sola facoltà di ridurre a tre il numero delle VLT nel Punto Vendita;

GAD – Articolo 51

L’articolo 51 prevede la possibilità di recesso da parte di SNAI qualora il Gestore non raggiunga un valore medio mensile di corrispettivo di **euro 250,00** (duecentocinquanta/00) nei 6 (sei) mesi precedenti.

APPROFONDIMENTO: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA A FAVORE SOLO DI SNAI SPA

Scommesse – Articolo 11

SNAI avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., nel caso in cui il Punto SNAI sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti negli articoli 2.1 (Politiche commerciali di SNAI e pagamento delle vincite, rimborsi, attività connesse ed altre somme), 2.3 (Impegno di non commercializzazione), 2.4 (Impegno alla commercializzazione), 3.1 (Requisiti del Punto SNAI), 5.1 (Conformità a legge), 5.2 (Continuità del Servizio), 5.5 (Obbligo di adeguamento), 5.6 (Commercializzazione Giochi Pubblici), 5.8 (Controlli), 5.12 (Personale), 5.15 (Riversamento delle giocate e tracciabilità flussi finanziari), 5.16 (Segnalazione gioco illegale), 5.18 (Divieto di gioco ai minori), 5.20 (Normativa antiriciclaggio), 5.23 (Preposto), 7.4 (Ritardato pagamento), 8 (Sospensione non autorizzata dell'attività), 56 (Divieto di Concorrenza) e 59 (Decreto legislativo 231/2001).

AWP – Articolo 24

Costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali legittimando SNAI a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fermo il risarcimento del danno, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 5.1 (Conformità a legge), 5.20 (Antiriciclaggio), 14 (Politiche commerciali di SNAI) e 14.i (Esclusiva e AWP di terzi), 14.iv) (Requisiti del Punto Vendita), 14.xii) (Alterazione funzionamento AWP), 14.xiv) (Controlli), 14.xv) (Esposizione dei nulla osta), 14.xvi) (Informazione agli utenti e divieto di gioco ai minori), 14.xix) (Tracciabilità flussi finanziari), 14.xx) (Trasmissione documentazione), 14.xxv) (Collegamento alla rete telematica), 14.xxxv) (Personale), 14.xxxvi) (Continuità di raccolta del Gioco Lecito mediante AWP) e 17.3. (Ritardato pagamento), 56 (Divieto di Concorrenza) e 59 (Decreto legislativo 231/2001).

VLT – Articolo 39

Costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali legittimando SNAI a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., e fermo il risarcimento del danno, la violazione degli obblighi e/o divieti di cui agli artt. 5.1 (Conformità a legge) e 5.20 (Antiriciclaggio), all'art. 26 (Esclusiva, Politiche commerciali di SNAI e Penale), all'art. 26 lettere (e) (Mantenimento della Licenza per tutta la durata del Contratto), (f) (Mantenimento dei Requisiti di Sala per tutta la durata del Contratto), (i) (Custodia e segnalazione tempestiva di guasti), (j) (Divieto di alterazione del funzionamento delle VLT), (l) (Disponibilità Sala), (m) e (n) (Continuità Attività di Raccolta), (o) (Controlli accesso alla Sala ed adeguamento alle osservazioni e correzioni di SNAI), (p) (Personale), (q) (Esposizione codice identificativo), (r) (Attività di informazione agli utenti ed esclusione dei minori dal gioco), (v) (Pagamento delle Vincite di Sala e/o dei rimborsi ai giocatori e rispetto della normativa antiriciclaggio), (x) (Conformità a regole tecniche e Videosorveglianza), (z) (Tracciabilità flussi finanziari), (ee) (Obblighi di custodia); all'art. 27 lettera (e) (Marchi, segni distintivi e comunicati); all'art.32.3 (Ritardato Pagamento), all'art. 56 (Divieto di Concorrenza) e all'art. 59 (Decreto legislativo 231/2001).

GAD – Articolo 50

Costituirà inadempimento grave alle obbligazioni contrattuali legittimando SNAI a dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e fermo il risarcimento del danno, la violazione degli obblighi di cui agli artt. 5.1 (Conformità a legge), 5.2 (Continuità del Servizio), 5.8 (Controlli ed obblighi di informativa), 5.20 (Antiriciclaggio), 43 (Requisiti necessari per svolgere il Servizio), 44 (Controlli - Adeguamento alle osservazioni e correzioni di SNAI), 45.1 lett.d) (Tracciabilità flussi finanziari), 45.2 (Personale), 45.3 (Obbligazioni ivi previste), 56 (Divieto di Concorrenza) e 59 (Decreto legislativo 231/2001).

APPROFONDIMENTO: DURATA (da integrare con quanto previsto dall'articolo 55.11)

La durata del rapporto, come evidenziata nella tabella e nei testi che seguono, può variare in caso di applicazione dell'articolo 55.11 nella versione condivisa fra Assosnai e SNAI S.p.A., riportata a pagina 6.

Capo	I - Scommesse	II - AWP	III - VLT	IV - GAD
Articolo	10.1	20	34	51
Durata a tutto il (1)	30 giugno 2016	2021	2021	2020
Recesso	entro 6 mesi	libero	36 mesi	12 mesi
Penale (2)	€ 100.000,00	nessuna	€ 2.500,00 (3)	nessuna
Recesso	tra 7 e 12 mesi			
Penale (2)	€ 75.000,00			
Recesso	dal 13 mese			
Penale (2)	€ 50.000,00			
Preavviso	6 mesi	6 mesi	6 mesi	6 mesi
Clausola non concorrenza	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi

(1) Salvo proroghe, rinnovi, gestione obbligatoria

(2) Salvo subentro SNAI nel PdV

(3) per ogni VLT

Scommesse – Articolo 10

10.1 Il Contratto avrà durata pari a quella della Concessione cui afferisce il Diritto ovvero fino al 30 giugno 2016, salvi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previste o disposte da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto SNAI entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

10.2 Con riferimento al servizio di commercializzazione delle Scommesse su Eventi Virtuali la decorrenza è differita al momento in cui tale tipologia di gioco sarà regolamentata da ADM ed effettivamente posta in produzione e resa disponibile da SNAI.

10.3 In caso di revoca e/o decadenza e/o cessazione per causa non imputabile a SNAI della Concessione o del Diritto, il Contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza senza oneri o penalità a carico di SNAI.

AWP – Articolo 18

18.1 Il Contratto avrà durata pari a quella della Concessione Apparecchi, ivi compresi suoi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previsti o disposti da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto Vendita entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

In parziale deroga e/o in alternativa il rapporto si risolverà alla data di comunicazione formale ad ADM dell'avvenuta disattivazione e rimozione, per qualsiasi motivo, di tutte le AWP oggetto del Contratto, nel caso in cui tale data sia anteriore.

18.2 In caso di revoca e/o decadenza e/o cessazione per causa non imputabile a SNAI della Concessione Apparecchi, il Contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza senza oneri o penalità a carico di SNAI.

VLT – Articolo 34

34.1 Il Contratto, pertanto, acquisterà efficacia dalla data di avveramento dell'ultimo degli eventi dedotti in condizione sospensiva ed avrà durata pari a quella della Concessione Apparecchi, ivi compresi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previsti o disposti da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto Vendita entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

In parziale deroga e/o in alternativa il rapporto si risolverà alla data di comunicazione formale ad ADM dell'avvenuta disattivazione e rimozione, per qualsiasi motivo, di tutte le VLT oggetto del Contratto nel caso in cui tale data sia anteriore.

34.2 Ciascuna Parte avrà diritto di recedere dal Contratto trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla data in cui il Contratto sarà divenuto efficace, con l'obbligo di preavviso scritto non inferiore a 6 (sei) mesi rispetto alla data in cui il recesso avrà esecuzione. Ove il recesso sia esercitato dal Gestore di Sala, questo sarà tenuto a versare al Concessionario un corrispettivo per il recesso pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ciascuna VLT installata presso la Sala.

34.3 Il Concessionario avrà comunque diritto di recedere dal Contratto senza oneri o penalità con esonero dall'obbligo del preavviso in caso di mancato rispetto dell'obbligazione di cui all'art. 5.13 nonché nell'ipotesi in cui il Gestore di Sala ponga in essere comportamenti irregolari o illegali.

GAD – Articolo 48

48.1 Il Contratto decorre dalla data di stipula e avrà durata pari a quella della Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici e suoi eventuali proroghe, rinnovi e/o periodi di gestione obbligatoria normativamente previsti o disposti da ADM che SNAI si impegna a comunicare al Punto di diffusione e promozione entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione di ADM.

48.2 In caso di revoca e/o decadenza e/o cessazione per causa non imputabile a SNAI della Concessione per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici il Contratto dovrà intendersi risolto a tutti gli effetti con pari decorrenza senza oneri o penalità a carico di SNAI.